



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

REGOLAMENTO EX ART. 52 DEL D. LGS 36 DEL 2023 DEI CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX DPR 445/00 PRESENTATE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO.

PREMESSO CHE

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti";

per questi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno;

ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 "*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi*";

ai sensi dell'art. 91 del Codice, l'operatore economico che intende partecipare ad una procedura di gara attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante compilazione del documento di gara unico europeo (DGUE);

-come precisato dal [Vademecum informativo ANAC per gli affidamenti diretti](#), "*il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000*" ed in linea con quanto stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, negli affidamenti per importi inferiori a € 40.000, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il presente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro.

ARTICOLO 1

DICHIARAZIONE OPERATORE

I requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti per le procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del Codice di importo inferiore a € 40.000, in mancanza di un modello di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 predisposto ed adottato dalla Stazione appaltante, possono essere dichiarati dagli operatori interessati mediante l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del Codice.

ARTICOLO 2

CONTROLLI REQUISITI IN FASE DI AFFIDAMENTO

Considerate le banche dati a disposizione, l'immediatezza degli esiti dei controlli richiesti e la rilevanza dei requisiti sottoposti a verifica, l'affidamento di un servizio, fornitura o lavoro di cui trattasi dovrà essere preceduto dai seguenti controlli relativi ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica), 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti) e 98 (Illecito professionale grave) del Codice e di ordine speciale, laddove previsti, ex art. 100 del Codice:

- corretta compilazione del DGUE in ogni sua parte con riferimento ai requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la singola fornitura;
- regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC in corso di validità, in modalità telematica mediante accesso al sistema ['Durc online'](#) (ex art. 94 del Codice);
- annotazioni ANAC, in modalità telematica mediante accesso alla sezione relativa alle annotazioni riservate del ['Casellario Informatico ANAC'](#) (ex art. 94 del Codice);
- per i casi in cui è prevista, presenza dell'operatore in ["Acquisti in Rete PA"](#) di Consip nella specifica categoria di riferimento della fornitura oggetto di richiesta (ex art. 100 del Codice);
- iscrizione dell'operatore nel registro delle imprese con riferimento all'attinenza della fornitura richiesta con l'oggetto sociale dell'impresa (art. 100 Codice);
- consultazione visura camerale per verificare che l'operatore non si trovi in stato di fallimento (liquidazione giudiziale), in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 94 del Codice);
- iscrizione all'Ordine Professionale/Albo/Ruolo nel caso di libere professioni (art.100 del Codice);



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

- visura camerale dalla quale emerge il fatturato dell'operatore ai fini del possesso dei requisiti di ordine speciale, quali l'idoneità professionale, la capacità economica/finanziaria e tecnico (art. 100 del Codice).

E' fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in presenza di ragioni d'urgenza ovvero di malfunzionamento dei sistemi, di cui occorrerà dare motivazione o lasciare traccia nei documenti dell'affidamento o nel fascicolo d'ufficio, di rinviare in un secondo momento il controllo dei requisiti innanzi detti, non oltre i termini stabiliti per il controllo a campione della relativa dichiarazione, a condizione che la verifica riguardi la totalità degli stessi.

E' sempre disposto il controllo delle dichiarazioni sostitutive tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e di dichiarazioni comunque rese in modo tale da non consentire alla un'adeguata e completa valutazione

ARTICOLO 3

REQUISITI OGGETTO DI CONTROLLI A CAMPIONE

L'effettuazione dei controlli a campione, nei termini e con le modalità di cui si dirà in seguito riguarderà i seguenti requisiti dichiarati dall'operatore in sede di presentazione della documentazione che precede l'affidamento:

- richiesta carichi pendenti penali mediante richiesta al Casellario Giudiziale dei soggetti di cui al comma 3 dell'art.94 del Codice (art.94 e 95 del Codice);
- consultazione della "White list", per verifiche sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa (art.94 del Codice);
- richiesta certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art.39 D.P.R. 14/11/2002 n.313) istituita con il decreto legislativo d lgs 231/2001, che riporta i provvedimenti di condanna a carico degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti (artt. 94 e 95 del Codice);
- richiesta certificazione ex art.17 Legge 68/99 (obbligatoria per datori di lavoro con almeno 15 dipendenti). Certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili da richiedere all'Ufficio per il collocamento mirato competente per il territorio della sede legale dell'azienda (art.94 del codice);
- Richiesta del Certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di attestare l'effettiva regolarità fiscale. All'operato economico è comunque sempre consentito di dimostrare di avere ottemperato ai suoi obblighi in materia fiscale e tributaria, purché l'adempimento sia avvenuto prima della scadenza del termine previsto per presentare l'offerta (art.94 e 95 del Codice);



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

- consultazione dei provvedimenti resi dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra Autorità di settore della presenza di provvedimenti sanzionatori in capo all’operatore (art. 95 del codice);
- richiesta del rapporto sulla situazione del personale (art. 47, c. 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77), redatto in osservanza dell’art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e delle istruzioni impartite con D.M. 29 marzo 2022 per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 (fondi PNRR e PNC) (art.94 del Codice).

ARTICOLO 4

MODALITA’ DEI CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione dei requisiti di cui all’art. 3 delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 52 del Codice e dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, riguarderà almeno il 20% delle stesse ed avverrà base semestrale.

Nello specifico il controllo a campione osserverà le seguenti tempistiche:

- entro il 31 luglio (per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° gennaio al 30 giugno);
- entro il 31 gennaio (per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente). Nella fase di prima applicazione per l’anno 2024 saranno oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dall’art. 3 rilasciate a partire dal 1° luglio 2024.

In caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, come innanzi già evidenziato, potranno essere effettuati controlli mirati anche prima dell’affidamento diretto.

Il campione da sottoporre a controllo è individuato con l’ausilio dell’applicativo informatizzato in uso “banca dati Sigma-contratti” che funge da registro degli affidamenti in parola, mediante il download dei dati relativi alle procedure dei singoli periodi cui attribuire una numerazione cronologica.

La selezione del campione avverrà nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e trasparenza mediante sorteggio casuale con l’utilizzo, ad esempio, di un generatore di numeri casuali (tra i quali “Integer Set Generator” - <https://www.random.org/integer-sets/> oppure “Generate a Random Integer - Online Tools” <https://onlinetools.com/random/generaterandom-integers>) per selezionare gli affidamenti da controllare.

Le operazioni di selezione e gli esiti dei controlli effettuati dovranno essere oggetto di apposita verbalizzazione sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio Acquisti e contratti, della POER “procedure negoziali” e del Responsabile del Reparto “gare sotto soglia e contratti attivi”.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

I controlli a campione dovranno essere effettuati, ove possibile, mediante la consultazione dei **FVOE** o delle **banche dati in uso**, ovvero mediante **richiesta alle amministrazioni titolari** del dato ed in ultima analisi, solo ove previsto, mediante **richiesta all'operatore interessato**.

Il controllo deve essere garantito anche con riferimento ai subappalti, ai subaffidamenti, ai subcontratti e ai contratti di avvalimento.

ARTICOLO 5

ESITO DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine andrà informato il RUP della procedura interessata che invierà una comunicazione scritta via PEC all'operatore, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura e non il contenuto delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

ARTICOLO 6

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati e le informazioni raccolte al fine delle attività di controllo previste dal presente del Regolamento verranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 7

ENTRATA IN VIGORE



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Il presente Regolamento è immediatamente efficace e sarà pubblicato sul sito della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Il Regolamento si applicherà alle procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore ai 40.000 euro, affidate a partire dal 1° luglio 2024 e resta in vigore fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

ARTICOLO 9

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.